

L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze



1



Dr. A. Addamo

Modena, Sabato 23 settembre
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena

D.LGS. 81/08 GESTIONE DELLE EMERGENZE

- **Gestione delle emergenze**
- La gestione delle emergenze è definita dal D. Lgs. 81/08 nella VI sezione del capo III del titolo I. e, in questa sezione, sono individuati vari obblighi organizzativi in capo al datore di lavoro .
- Il datore di lavoro deve considerare tutti gli obblighi legati ai processi di organizzazione, sia in riferimento alla lotta antincendio che al primo soccorso sia ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo “grave e immediato”

D.LGS 81.08

- Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
 - Articolo 43 - Disposizioni generali
 - Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
 - Articolo 45 - Primo soccorso
 - Articolo 46 - Prevenzione incendi

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

PROCEDURE PER METTERSI IN CONTATTO CON LE STRUTTURE DI PRONTO INTERVENTO.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 - Disposizioni generali

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

- Il datore di lavoro nell'ambito dell'organizzazione della gestione delle emergenze deve istituire procedure per potersi mettere in contatto con le strutture di pronto intervento.
- In questo ambito rientra l'elaborazione del Piano di emergenza, quando previsto.

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 – Disposizioni generali

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

In base all'art. 18 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE

- Quando?
- **All'esito della valutazione dei rischi d'incendio** e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
- *rda*: VALUTAZIONE DEI RISCHI: immediata alla costituzione di una nuova impresa

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE

- Chi deve essere designato
- Lavoratori dipendenti che prestano servizio nello studio/ambulatorio.
- Nella designazione dei lavoratori addetti l'art.18 – c stabilisce che “deve comunque tenersi conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza, oltre che delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva”.

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE

- Quanti – presenza
- Il numero degli addetti antincendio da nominare spetta al datore di lavoro, che deve determinarlo "tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda
- La normativa non prevede un numero minimo obbligatorio di addetti alle emergenze che devono essere nominati ma, devono essere in numero sufficiente in rapporto alle
- dimensioni e ai rischi specifici dell'azienda
- Il Datore di lavoro deve garantire la presenza sul posto di lavoro di almeno un addetto alle emergenze (considerando le possibili assenze legate ai turni, ferie, malattie ed altro)

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE

Mancata accettazione dell'incarico

- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Art. 43 c3
- Le uniche motivazioni a giustificare una mancata accettazione dell'incarico, da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del lavoratore.
- La ingiustificata accettazione a tali obblighi può portare secondo il terzo comma dell'art.43 e dell'art. 59, lett. a" all'applicazione di una sanzione penale alquanto pesante, oltre a configurarsi come una violazione degli obblighi contrattuali (il lavoratore ha il dovere di collaborare con il datore di lavoro ai fini dell'adempimento degli obblighi di sicurezza) potendo comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- l'assegnazione dell'incarico **non comporta una retribuzione dell'addetto antincendio**, infatti non è previsto un trattamento economico come un'indennità aggiuntiva allo stipendio del lavoratore.
- le spese di formazione sono a carico del datore di lavoro
- il datore di lavoro deve garantire il regolare compenso lavorativo durante tutto il tempo che il lavoratore spende per la sua formazione: le ore impiegate nella formazione sono regolarmente remunerate e non devono essere recuperate dal lavoratore.

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE: FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

- gli addetti devono essere formati adeguatamente, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; obbligo di provvedere alla loro formazione ed aggiornamento da parte del datore di lavoro.

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO: FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,

- Formazione
- Gli **addetti antincendio** devono frequentare corsi di base e aggiornamento come stabilito dal DM 2 settembre 2021 Art. 5. Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza **ALLEGATO III**
- **CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO1** rischio incendio basso
 - Durata corsi: 4 ore;
 - Corsi di aggiornamento 2 ore ogni 5 anni

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO: FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,

- Formazione
- **I corsi per addetti al primo soccorso** nel nostro ambito secondo la classificazione stabilita dal DM 388/03, prevedono dei corsi di aggiornamento ogni tre anni:
- **CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INCARICATO EMERGENZE PRIMO SOCCORSO AZIENDE DI GRUPPO B e C:**
- Durata corsi:12 ore
- Corsi di aggiornamento 4 ore **ogni 3 anni**

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PRIMO SOCCORSO, DI PREVENZIONE INCENDI

- Articolo 34 - dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
- 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
- 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma 78. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N) .

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PRIMO SOCCORSO,

- In base all'art.34 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del **primo soccorso** dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In questo caso, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso deve frequentare gli specifici corsi formazione ed aggiornamento previsti.
- negli studi medici/odontoiatrici il datore di lavoro medico/odontoiatra può autodesignarsi e svolgere direttamente i compiti **di primo soccorso** **senza obbligo** di frequentare i corsi previsti e i successivi aggiornamenti.

ESENZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO

- In relazione all'**informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico** la Commissione per gli Interpelli del **Ministero del Lavoro**, con la *risposta all'Interpello 19/2016* formulato dall'**ENEA**, ha precisato che:
- Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal **DM 388/2003**. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall'art. 37, comma 9, del **D.Lgs. 81/2008**, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 dello stesso **DM 388/2003**.

COMUNICAZIONE NOMINATIVI ADDETTI EMERGENZE

- Il nominativo dell'addetto alla prevenzione incendi e dell'addetto alle emergenze e primo soccorso, anche nel caso di auto designazione del datore di lavoro non deve essere comunicato a nessun ufficio ma va riportato nel DVR.
- dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- I lavoratori andranno informati sui nominativi degli addetti incaricati della gestione delle emergenze

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI
COMPITI
DI PRIMO SOCCORSO,
DI PREVENZIONE INCENDI

- Se il datore di lavoro, che ne ha la formazione, svolge i compiti di primo soccorso e/o di prevenzione incendi, questo non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si potrà avvalere di altri lavoratori designati incaricati, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.
- Il Datore di lavoro deve garantire la presenza sul posto di lavoro di almeno un addetto alle emergenze.

DISPORRE DI ATTREZZATURE ADEGUATE

- lavoratori incaricati devono “**disporre di attrezzature adeguate**, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva» (art. 43,c.3):
- **attrezzature adeguate** ovvero per l’antincendio presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro come previsto dai Decreti in merito, mentre per le emergenze di disporre attrezzature di primo soccorso, individuate in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali .
- Disporre di un **mezzo di comunicazione idoneo** ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza e/o i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio.

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

- Ricade sul datore di lavoro la responsabilità in relazione all'operato degli addetti per l'emergenza in quanto è il datore di lavoro che designa gli incaricati, che decide quale sia il numero sufficiente, che è responsabile della adeguatezza della loro formazione e che fornisce le attrezzature idonee e dispone i controlli periodici per gli interventi di manutenzione, inoltre è il datore di lavoro che programma gli interventi, prende i provvedimenti tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici del luogo di lavoro.
- E' il datore di lavoro responsabile dell'organizzazione sia in riferimento alla lotta antincendio che al primo soccorso.

INFORMAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

Articolo 43 - Disposizioni generali

- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato «circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare» (art. 43, c. 1, lett. c),

Inoltre il datore di lavoro "...dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (art. 43, c. 1, lett. d), ;

L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore **all'atto dell'assunzione** ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

- *La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:*
 - *a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*
 - *b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
 - *c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.*
- **il** datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all'assunzione *il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.*

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- Articolo 43 - Disposizioni generali
- 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Il datore di lavoro e il dirigente sono responsabili di stabilire l'esistenza di un pericolo grave ed immediato.

- Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

PRIMO SOCCORSO

D.Lgs. 81/08

D.M. 388/03

PRIMO SOCCORSO

- Le norme di riferimento per quanto riguarda il **primo soccorso aziendale** sono indicate all'art.45 del D.Lgs. 81/08, che rimanda al D.M. 388/03 per le indicazioni riguardanti:
 - classificazione delle aziende (A, B e C) in base a numero di lavoratori, tipologia di attività svolte e fattori di rischio
 - attrezzature;
 - requisiti e formazione degli addetti.

PRIMO SOCCORSO

- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 45 Primo soccorso
- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

PRIMO SOCCORSO

- 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento...



ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

- L'organizzazione dei provvedimenti di primo soccorso dovrà essere realizzata in base alle **caratteristiche dell'azienda**:
- il tipo di attività lavorativa svolta
- dimensioni
- le eventuali altre persone presenti sul luogo di lavoro.
- il datore di lavoro nella organizzazione del primo soccorso aziendale terrà conto del risultato della **valutazione dei rischi** che comprende lo studio e monitoraggio dell'ambiente di lavoro, l'analisi dell'attività lavorativa, le modalità e i cicli di produzione e tutti i fattori di rischio

D.M. 388/03 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

- Le aziende e pertanto anche uno studio medico è classificato secondo il D.M. 388/03 in base alla tipologia di attività svolta, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio. Esistono tre gruppi di classificazione: A, B e C.
- Il gruppo A comprende le aziende o le unità produttive con più di cinque lavoratori che svolgono attività ad alto rischio, come quelle industriali, estrattive, edili, agricole, ecc.
- Il gruppo B comprende le aziende o le unità produttive con tre o più lavoratori e lavoratori che svolgono attività a medio o basso rischio, come quelle commerciali, amministrative, turistiche, ecc.
- Il gruppo C comprende le aziende o le unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

DISPORRE DI ATTREZZATURE ADEGUATE

- Uno degli obblighi del datore di lavoro è garantire la presenza sul luogo di lavoro di mezzi idonei:
- **cassetta di pronto soccorso** per le aziende appartenenti al gruppo A e B come previsto dall'allegato 1 del D.M. 388
- **pacchetto di medicazione** per le aziende del gruppo C come previsto dall'allegato 2 del D.M. 388
- Il materiale di primo soccorso previsto dal D.M. 388/03, varia a seconda del gruppo di appartenenza dell'azienda o dell'unità produttiva.
- **La** cassetta del pronto soccorso o il pacchetto di medicazione con tutto ciò che la caratterizza è obbligatoria anche negli studi medici, anche se normalmente per lo svolgimento della professione sono presenti nello studio tutti i presidi elencati dalla normativa, ma il materiale di primo soccorso non è destinato alle cure dei pazienti è finalizzato al soccorso dei lavoratori, pertanto deve essere a disposizione dell'addetto al primo soccorso

○ MENO DI TRE LAVORATORI

**CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI
MEDICAZIONE**

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml .
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

○ TRE O PIU' LAVORATORI

**CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO**

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



*ATTREZZATURE MINIME PER GLI
INTERVENTI DI P.S.
ART. 4 DEL D.M. 388/03*

- Il datore di lavoro ha l'obbligo, in collaborazione con il Medico Competente ove previsto, di integrare, ove necessario, il contenuto delle previste attrezzature di P.S. (inclusi i D.P.I. per gli addetti), in funzione della valutazione dei rischi aziendali
- Le attrezzature ed i dispositivi di cui sopra devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi con l'attività e devono essere mantenuti efficienti, disponibili ed accessibili in caso di bisogno



SEGNALETICA



- **LA PRESENZA DEL PACCHETTO/CASSETTA DEVE ESSERE SEGNALATO CON APPOSITO SEGNALE DI COMUNICAZIONE IDONEO**
- *Cassette di P.S.:* i Datori di lavoro delle aziende di Gruppo A e B devono allestire la cassetta di P.S., tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi propri dell'azienda. Va costantemente assicurata la completezza ed il corretto uso dei presidi in essa contenuti
- La cassetta deve essere posizionata in un luogo facilmente accessibile e segnalato con appositi cartelli



MEZZO DI COMUNICAZIONE

- Il decreto 388 prevede che il datore di lavoro debba prevedere che vicino alle cassette di primo soccorso sia presente “un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
- Il mezzo di comunicazione idoneo per il primo soccorso è quello che permette di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
- Il datore di lavoro deve dotare i lavoratori di questo mezzo di comunicazione in tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dal gruppo di appartenenza. Il mezzo di comunicazione può essere un telefono fisso, un cellulare, una radio, o altro dispositivo che garantisca la connessione con il 118 o con il medico competente.

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

- **designare i lavoratori incaricati e garantirne la formazione;**
- **informare tutti i lavoratori** circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- **provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione** sulle procedure che riguardano il primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati di attivare le misure di primo soccorso
- **prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica** di emergenza, tenendo conto delle eventuali altre persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati, con il contributo, dove previsto, del medico competente; ciò in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio che determinano le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e la formazione del personale addetto;
- con la collaborazione del medico competente, quando previsto, **identificare la categoria di appartenenza dell'azienda** in base alla classificazione prevista dall'art. 1 del D. 388/2003 in tre gruppi;
- **disporre di attrezzature adeguate assicurando la presenza della cassetta di pronto soccorso** o del pacchetto di medicazione e di **un mezzo di comunicazione idoneo** ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

PREVENZIONE INCENDI

D.lgs.81.08

DM 01 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

DM 02 settembre 2021 – DECRETO GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

DM 03 settembre 2021 – DECRETO MINICODICE “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

ARTICOLO 46 - PREVENZIONE INCENDI

- 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
 - a) i criteri diretti atti ad individuare:
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO

- Il pericolo di incendio è presente anche negli studi medici (struttura, indice di affollamento, macchinari, sostanze combustibili, comburenti, miscele esplosive, fiamme libere,) ma in quale è il livello di rischio?
- l'Allegato III del DM 02 settembre 2021, indica 3 livelli di rischio incendio delle aziende:
- “**livello 1 (rischio basso)**, aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;
- “**livello 2” (rischio medio)**, rientreranno i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto;
- “**livello 3” (rischio alto)**, rientreranno tutte quelle attività specificatamente elencate nell'Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad

RISCHIO INCENDIO STUDI MEDICI/ODONTOIATRICI

- Generalmente gli studi medici e odontoiatrici rientrano nel **livello 1** a basso rischio incendio in rapporto seguenti parametri:
 1. affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività);
 2. superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$;
 3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
 4. non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (*es. libri, materiale cartaceo*);
 5. non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; (*gas anestetici o protossido di azoto, ossigeno comburente*)
 6. non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (*Presenza di fiamme libere, divieto di fumare*)

Inoltre: caratteristiche costruttive della struttura.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

- nei luoghi di lavoro **DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO** deve essere effettuata una valutazione del rischio incendio.
- La valutazione del rischio incendio è un processo con cui, in un determinato luogo di lavoro, vengono definiti:
 - il livello di rischio;
 - le azioni/misure volte a contenere tale rischio.
- *DECRETO MINICODICE (il DM 3 settembre 2021), in vigore dal 29 ottobre 2022*
- *Il Decreto, stabilisce **criteri semplificati** per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.*

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

- Negli studi medici che rientrano nella classe di rischio 1 (basso) è possibile fare una valutazione del rischio incendio “semplificata” che è una procedura prevista dal decreto ministeriale 3 settembre 2021. Si tratta di un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata a individuare le possibili cause e conseguenze di un incendio e le misure da adottare per prevenirlo e contrastarlo. La valutazione semplificata si applica alle attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi che non rientrano nei casi di esclusione previsti dall’articolo 2 del decreto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

- La valutazione del rischio d'incendio semplificata rappresenta **un'analisi dello specifico luogo di lavoro**, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
- Deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) individuazione dei pericoli d'incendio;
 - b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
 - c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
 - d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
 - e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
 - f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

PIANO DI EMERGENZA

- Decreto 02 settembre 2021 – DECRETO GSA obbligo di predisporre il piano di emergenza.
 - Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
 1. luoghi di lavoro **ove sono occupati almeno 10 lavoratori**;
 2. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
 3. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
- Per** i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il Datore di Lavoro non è obbligato a redigere il Piano di Emergenza, **ma** rimane comunque in vigore l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

PIANO DI EMERGENZA

Per una corretta gestione delle emergenze in luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori si rende necessaria la redazione del **piano di emergenza**, l'insieme di "misure straordinarie, o procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante)."

Piano di Emergenza ed Evacuazione

- 1) le **misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza**, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso il sito specifico, sulla base dei criteri indicati negli allegati I e II del decreto 2 settembre 2021;
- azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
- 2) i **nominativi dei lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.
- *Il piano di emergenza deve essere **aggiornato** in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione così come il DVR; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.*

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

- Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l'obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza **almeno annuale**, l'**esercitazione antincendio**. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un'esercitazione aggiuntiva se:
 - si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
 - il numero dei lavoratori o l'affollamento dovesse subire un incremento significativo;
 - Si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

- Registro dei controlli periodici
 - **Tutti i datori di lavoro** dovranno predisporre un apposito **registro** su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
 - obbligo già previsto dal DM 10 marzo 1998, mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.
 - *sugli estintori ad es. deve essere effettuato un Controllo periodico semestrale da parte di personale tecnico ed una Revisione programmata (in relazione al tipo di estintore), tali operazioni andranno riportate sul registro.*

ATTREZZATURE ADEGUATE

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI


SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43

- Disposizioni generali
- e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
- 3 e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

E-BIS) GARANTISCE LA PRESENZA DI MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI ALLA CLASSE DI INCENDIO ED AL LIVELLO DI RISCHIO PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.....

- il **DM 3 settembre 2021** definisce i criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. il decreto stabilisce quali siano i mezzi di estinzione adeguati per le aziende rispetto al livello di rischio
- I mezzi di estinzione idonei per rischio incendio basso sono gli **estintori** portatili o carrellati, sono dispositivi che servono a spegnere o limitare le fiamme in caso di incendio, che devono avere una capacità estinguente minima non inferiore a **13A-89B** e una carica minima non inferiore a **6 kg o 6 litri** . Gli estintori devono essere in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a **30 metri** da qualunque posizione . Gli estinguenti più adatti sono la **schiuma**, la **polvere** e il **Co₂** ²
- 1 ogni 150 mq. di superficie
- 2 per piano
- La scelta degli estintori dipende dal tipo di materiale combustibile presente, che determina la classe di fuoco .
- Per rischio d'incendio **basso**, la capacità estinguente deve essere almeno pari a **13A-89B** e una carica non inferiore a **6 kg o 6 litri**. Gli estinguenti più adatti sono la **schiuma**, la **polvere** e il **Co₂**



ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI

49

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI LAVORATORI INCARICATI EMERGENZE

Designare e formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze

il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione

❑ INCARICATO EMERGENZE ANTINCENDIO O AUTODESIGNAZIONE del datore di lavoro:

Corso - attestato partecipazione al corso

Durata corsi: rischio incendio basso LIVELLO1 4 ore;

Corsi di aggiornamento ogni 5 anni (rischio incendio basso LIVELLO 1
2 ore.

❑ INCARICATO EMERGENZE PRIMO SOCCORSO:

Corso - attestato partecipazione al corso (12ore)

Corsi di aggiornamento **ogni 3 anni** (4 ore)

O **AUTODESIGNAZIONE** del datore di lavoro che essendo un sanitario è esentato dal corso e dai successivi aggiornamenti.

❑ I nominativi dei lavoratori incaricati delle emergenze non vanno comunicati a nessun ufficio devono comparire nel DVR

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI FORMAZIONE

OBBLIGO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSICURARE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA (art. 36 e [art. 37](#)),

il mancato ottemperamento di tale obbligo è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro r (art. 55, comma 5, lettera c).

- ❑ CORSI FORMAZIONE LAVORATORI
- ❑ ADDESTRAMENTO – REGISTRO ADDESTRAMENTO
- ❑ CORSI DI AGGIORNAMENTO
- ❑ ATTESTATI di formazione e aggiornamento dei lavoratori



ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI

ANTINCENDIO

- Piano di Emergenza ed Evacuazione
Obbligatorio solo per attività con almeno 10 lavoratori
- Registro dei controlli periodici





Fin





Fin

